

Personale docente Mobilità 2024 FAQ

Chi può presentare domanda per l'a.s. 2024/25?

Possano presentare domanda di mobilità tutti i docenti assunti a tempo indeterminato **nell'a.s. 2022/23 o precedenti**, che **per l'a.s. 2023/24**:

- **non hanno presentato domanda** o l'hanno presentata ma **non hanno ottenuto nessun movimento**;
- hanno presentato domanda **all'interno della provincia di titolarità** e **hanno ottenuto** una scuola **fuori dal comune di titolarità**, attraverso l'espressione del codice sintetico - "**comune**" o "**distretto**" indicato nel modulo domanda.
- hanno presentato domanda **in altra provincia** e **hanno ottenuto** una scuola attraverso l'espressione del codice sintetico - "**comune**", "**distretto**" o "**provincia**" indicato nel modulo domanda.

Possano altresì presentare domanda, **in provincia e in altre province**, senza la necessità di avere particolari deroghe o precedenza:

- i docenti assunti **con nomina giuridica l'1/9/2022 ed economica l'1/9/2023**. Sono compresi i docenti assunti dalle **GPS di I fascia sostegno a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall'a.s. 2022/23**;
- i docenti che **l'1/9/2021** sono stati soddisfatti nella mobilità attraverso l'espressione del **codice puntuale di scuola o comunque all'interno del proprio comune di titolarità** (*con l'a.s. in corso - 2023/24 - termina infatti il terzo anno di blocco*).

Chi non può presentare domanda per l'a.s. 2024/25?

- I docenti che, **a qualunque titolo, hanno un contratto a tempo indeterminato** con decorrenza giuridica ed economica **l'1/9/2023** (o solo giuridica, se individuati in ruolo dopo il 31/8/2023).
- I docenti assunti dal **concorso straordinario bis** con contratto a tempo determinato l'1/9/22 e a tempo indeterminato l'1/9/23 (non hanno infatti retrodatazione giuridica della nomina in ruolo).
- I docenti che, nell'a.s. 2022/23 o 2023/24, hanno ottenuto un movimento **nel proprio comune di titolarità** con codice puntuale di scuola oppure di "**comune**" o "**distretto**" o "**distretto sub-comunale**".
- I docenti che, nell'a.s. 2023/24, hanno ottenuto **un movimento provinciale** fuori dal proprio comune di titolarità con codice puntuale di scuola.
- I docenti che, nell'a.s. 2023/24, hanno ottenuto un **movimento in altra provincia** con codice puntuale di scuola.

Quali sono le deroghe previste per chi non può presentare domanda?

Tutti i docenti che rientrano nei vincoli sulla mobilità di cui sopra, possono presentare domanda, solo se fanno parte delle seguenti categorie:

- a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104¹.
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
 1. coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
 2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
 3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
 4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
 5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.²

Al fine di fruire delle deroghe, l'interessato deve allegare la dichiarazione personale.

¹ **Art. 21:** La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Comma 3: Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

Comma 5: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Comma 6: La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.

² Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d): l'interessato deve allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante ((a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).

Possono altresì presentare domanda per l'a.s. 2024/25:

- i docenti **trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;**
- i docenti **bloccati in provincia o fuori provincia** beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui negli anni scolastici 2022/23 e/o 2023/24 abbiano ottenuto la titolarità **in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;**
- I docenti bloccati che si troveranno in **sovrannumero o esubero.**